

**Parti nella causa principale**

Skerdjan Celaj

**Questione pregiudiziale**

Se le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE <sup>(1)</sup> ostino all'esistenza di norme nazionali degli Stati membri che prevedano la pena della reclusione sino a quattro anni di un cittadino di un paese terzo che, dopo essere stato rimpatriato non a titolo di sanzione penale né in conseguenza di una sanzione penale, abbia fatto nuovamente ingresso nel territorio dello Stato in violazione di un legittimo divieto di reingresso, senza che tale cittadino sia stato previamente sottoposto alle misure coercitive previste dall'art. 8 della Direttiva 2008/115/CE ai fini del suo pronto ed efficace allontanamento.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98).

---

**Ricorso proposto il 24 giugno 2014 — Commissione europea/Regno del Belgio**

**(Causa C-302/14)**

(2014/C 292/23)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, O. Beynet, K. Herrmann, agenti)

*Convenuto:* Regno del Belgio

**Conclusioni della ricorrente**

- dichiarare che, per quanto riguarda la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia <sup>(1)</sup>, non avendo adottato per talune parti del suo territorio le disposizioni necessarie per trasporre le definizioni contenute all'articolo 2, punti 2, 7 e 9, e i requisiti previsti all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 11, paragrafi 2-5, all'articolo 18 e all'allegato II o, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meglio agli obblighi impostigli dall'articolo 28, paragrafo 1, di detta direttiva;
- condannare il Regno del Belgio, in forza dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, ad un'ammenda giornaliera di EUR 42 178,50, con effetto a partire dalla data di pronuncia della sentenza della Corte e pagabile sul conto delle risorse proprie dell'Unione europea, per inadempimento del suo obbligo di comunicare le misure di trasposizione di una direttiva adottata in conformità di una procedura legislativa;
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine di trasposizione della direttiva 2010/31/UE è scaduto il 9 luglio 2012.

<sup>(1)</sup> GU L 153, pag. 13.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Helsingin hovioikeus (Finlandia) il 30 giugno 2014  
— Nike European Operations Netherlands BV/Sportland Oy, in liquidazione**

**(Causa C-310/14)**

(2014/C 292/24)

*Lingua processuale: il finlandese*

**Giudice del rinvio**

Helsingin hovioikeus